



CONFINDUSTRIA  
Verona

# **La nuova disciplina dei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare**

14 marzo 2022

## **LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 198**

“Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari”

## LE PREMESSE DEL LEGISLATORE

Nella filiera agricola e alimentare sono **frequenti squilibri considerevoli nel potere contrattuale** tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari.

In Italia, ciò è particolarmente evidente a causa della **grande frammentazione** verso il basso della filiera produttiva.

Tali squilibri nel potere contrattuale **possono condurre a pratiche commerciali sleali** nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita.

# OBIETTIVI DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE

- ▶ contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari;
- ▶ introdurre un livello minimo di tutela in favore della parte debole del rapporto contrattuale;
- ▶ migliorare il tenore di vita della comunità agricola;
- ▶ razionalizzare e rafforzare la disciplina vigente, nell'ottica della maggior tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare.

# IL PRECEDENTE ITALIANO NEL SETTORE ALIMENTARE

## articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1

▶ obbligo di forma scritta


▶ introduzione di un primo elenco di **pratiche sleali vietate**, quali:

- l'imposizione di condizioni di acquisto ingiustificatamente gravose;
- introduzione di obblighi accessori privi di connessione con l'oggetto del contratto di compravendita;
- il conseguimento di prestazioni unilaterali ingiustificate.

▶ previsione di un **termine legale di pagamento** del corrispettivo pari a 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 giorni per gli altri prodotti, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, la sanzione prevista era quella della maggiorazione del 4% degli interessi moratori

▶ attribuzione all'AGCM dei poteri di vigilanza e sanzionatori sulla materia

# QUADRO NORMATIVO



# AMBITO DI APPLICAZIONE

## SOGGETTI

Relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari (B2B).

## OGGETTO

Cessione di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano **stabiliti nel territorio nazionale**, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti

## SONO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. n.198/2021

- le cessioni al consumatore finale (B2C)
- le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito
- i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori di cui essi sono soci

# DEFINIZIONI

## articolo 2

**«fornitore»:** qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;

**«acquirente»:** qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione Europea che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;

**«contratti di cessione»:** i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, di cui essi sono soci;

**«prodotti agricoli e alimentari»:** i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;

**«prodotti agricoli e alimentari deperibili»:** i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione;

**«accordo quadro»:** il contratto quadro, l'accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni;

**«contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica»:** un accordo quadro, come definito alla lettera a), ovvero un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative.



# PRINCIPI ED ELEMENTI ESSENZIALI DEI CONTRATTI DI CESSIONE

## articolo 3

I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale.

Il contratto deve essere concluso obbligatoriamente **sotto forma scritta, prima della consegna**, ovvero - a condizione che sia stato predisposto un **contratto quadro a monte - attraverso forme equipollenti** quali documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Gli **elementi minimi** che i contratti dovranno contenere sono: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto, il prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto stesso), le modalità di consegna e di pagamento.

**La durata di tali contratti** non potrà essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga motivata (anche in ragione della stagionalità) e fatta eccezione per i contratti ove la parte acquirente esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

# PRATICHE COMMERCIALI VIETATE “BLACKLIST”

I/2

## art. 4, comma I

Le pratiche commerciali vietate della cd. BLACKLIST, previste dalla Direttiva Europea 633/2019, sono sempre nulle per contrasto imperativo con norma di legge e, se inserite nei contratti, comportano la nullità parziale del contratto. Esse sono:

- ▶ **TERMINI DI PAGAMENTO:** per i prodotti deperibili non possono superare i 30 giorni, mentre per i prodotti non deperibili il termine è fissato a 60 giorni. **Il termine di pagamento decorre dalla data di consegna dei prodotti o dalla data in cui è stabilito il corrispettivo, a seconda di quale delle due date sia successiva.**

In caso di consegne periodiche il pagamento deve avvenire entro 30 giorni (prodotti deperibili) o 60 giorni (prodotti non deperibili) dal termine del periodo di consegna (deve essere inferiore a 1 mese) o dalla data in cui è stabilito l'importo da pagare, a seconda di quale delle due date è successiva. **Abrogato 30 giorni fine mese data ricevimento fattura**

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, sono dovuti al creditore gli interessi di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali.

In ogni caso, la disciplina sui termini di pagamento non si applica ai contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche del settore scolastico o sanitario ovvero ai contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino, se sono previsti termini di pagamento diversi nei contratti-tipo vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure se i contratti di cessione delle uve o del mosto hanno durata pluriennale.

# PRATICHE COMMERCIALI VIETATE “BLACKLIST”

## art. 4, comma I

2/2

- ▶ ANNULLAMENTO, da parte dell'acquirente, DI ORDINI DI PRODOTTI DEPERIBILI con preavviso inferiore a 30 giorni;
- ▶ MODIFICA UNILATERALE, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione relative alla frequenza, al metodo, al luogo, alle norme di qualità o al volume della fornitura, al termine di pagamento o ai prezzi;
- ▶ RICHIESTA al fornitore DI PAGAMENTI NON CONNESSI ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI;
- ▶ INSERIMENTO, da parte dell'acquirente, DI CLAUSOLE CHE OBBLIGANO IL FORNITORE A FARSI CARICO DEI COSTI DI PERDITA O DETERIORAMENTO DEI PRODOTTI che si verifichino presso i locali dell'acquirente o comunque dopo la consegna della merce;
- ▶ RIFIUTO DI CONFERMARE PER ISCRITTO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI;
- ▶ ACQUISIZIONE , UTILIZZO O DIVULGAZIONE di segreti commerciali;
- ▶ MINACCIA DI METTERE IN ATTO, O MESSA IN ATTO, DI RITORSIONI COMMERCIALI NEI CONFRONTI DEL FORNITORE;
- ▶ RICHIESTA AL FORNITORE DEL RISARCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI PER ESAMINARE I RECLAMI DEI CLIENTI relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, quando non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo.

# “GREYLIST”

## art. 4, comma 4

Le pratiche commerciali vietate della cd. GREYLIST, anch'esse previste dalla Direttiva Europea 633/2019, sono nulle per contrasto imperativo con norma di legge **solo se non sono state precedentemente concordate per iscritto dalle parti**, in termini chiari ed univoci. Esse sono:

- ▶ RESTITUZIONE, da parte dell'acquirente al fornitore, DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI RIMASTI INVENDUTI, SENZA CORRISPONDERE ALCUN PAGAMENTO per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
- ▶ RICHIESTA al fornitore, da parte dell'acquirente, DI UN PAGAMENTO COME CONDIZIONE PER L'IMMAGAZZINAMENTO, L'ESPOSIZIONE, L'INSERIMENTO IN LISTINO DEI SUOI PRODOTTI, O PER LA MESSA IN COMMERCIO DEGLI STESSI;
- ▶ RICHIESTA al fornitore, da parte dell'acquirente, DI FARSI CARICO, IN TUTTO O IN PARTE, DEL COSTO DEGLI SCONTI SUI PRODOTTI VENDUTI DALL'ACQUIRENTE COME PARTE DI UNA PROMOZIONE, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
- ▶ RICHIESTA al fornitore, da parte dell'acquirente, DI FARSI CARICO DEI COSTI DELLA PUBBLICITÀ O DEL MARKETING, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
- ▶ RICHIESTA al fornitore, da parte dell'acquirente, DI FARSI CARICO DEI COSTI DEL PERSONALE INCARICATO DI ORGANIZZARE GLI SPAZI DESTINATI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL FORNITORE.

# PRATICHE COMMERCIALI VIETATE LISTA NAZIONALE

## articolo 5

I/2

Sono equiparate a quelle della cd. Blacklist e pertanto sono sempre nulle per contrasto imperativo con norma di legge e, se inserite nei contratti, comportano la nullità parziale del contratto. Esse sono:

- ▶ l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a **gare e aste elettroniche a doppio ribasso**;
- ▶ l'**imposizione** di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di **vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione**;
- ▶ l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- ▶ l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre **condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose**;
- ▶ l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- ▶ il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- ▶ il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

## articolo 5

- ▶ l'adozione di **ogni ulteriore condotta commerciale sleale** che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
- ▶ **l'imposizione**, a carico di una parte, di **servizi e prestazioni accessorie** rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- ▶ **l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora** a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
- ▶ la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un **termine minimo prima di poter emettere la fattura**, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;
- ▶ l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
- ▶ l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di **prodotti con date di scadenza troppo brevi** rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
- ▶ l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti; o)  
l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
- ▶ l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale.

# VENDITE SOTTOCOSTO

## articolo 7

Viene stabilito il principio per cui la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

L'obiettivo della norma è duplice: da un lato, evitare la svalutazione dei prodotti agroalimentari; dall'altro, evitare che l'operazione di sottocosto effettuata dall'acquirente ricada poi in termini economici diretti o indiretti a carico del fornitore.

Per questo motivo è vietato scaricare unilateralmente sul fornitore, in modo diretto o indiretto, le conseguenze economiche derivanti dall'operazione di vendita sottocosto

# LE SANZIONI

## Violazione della forma scritta

- fino al 5% del fatturato
- minimo edittale 2.000 euro

## Durata del contratto inferiore a 12 mesi

- fino al 3,5% del fatturato
- minimo edittale 10.000 euro

## Mancato rispetto dei termini di pagamento

- fino al 3,5% del fatturato
- minimo edittale 1.000 euro

## Violazione della Blacklist

- fino al 5% del fatturato
- minimo edittale 30.000 euro

## Violazione della Greylist

- fino al 3% del fatturato
- minimo edittale 15.000 euro

## Violazione della lista nazionale

- fino al 4% del fatturato
- minimo edittale 5.000 euro

In caso di reiterazione, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio e in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso, le sanzioni non possono eccedere il limite del 10% del fatturato



# AUTORITÀ DI CONTRASTO

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF è l'Autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni del decreto legislativo 198/2021 ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **ICQRF esercita le seguenti attività:**

- ▶ avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
- ▶ chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate;
- ▶ effettua ispezioni in loco, senza preavviso;
- ▶ accerta la violazione e impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che ciò possa rivelare l'identità del denunciante;
- ▶ avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- ▶ pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori inflitti;
- ▶ pubblica una relazione annuale sulle attività svolte, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente.

ICQRF può avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza.



CONFINDUSTRIA  
Verona

***Grazie per l'attenzione!***

**Pierluigi Magnante**

**Dirigente Area Economia e Gestione d'Impresa**